

Pergine. Respiro in parte
il ricorso di Pallaoro: confisca
annullata per una «lacuna»

Moar, condanna definitiva

PERGINE - È definitiva la condanna a 4 mesi di reclusione (con sospensione condizionale della pena) per il dirigente del Comune di Pergine Valsugana **Loris Moar**, ritenuto colpevole di abuso d'ufficio per aver esercitato una serie di pressioni a favore del rilascio della concessione edilizia per la costruzione del centro medico dentistico di San Cristoforo al Lago, realizzato dalla Edilcasa srl del costruttore **Flavio Pallaoro**.

È stata depositata infatti nei giorni scorsi la sentenza della Corte di Cassazione sui ricorsi di Moar e Pallaoro contro la decisione della Corte di appello di Trento, che l'8 luglio 2015 aveva confermato parzialmente la sentenza di primo grado.

L'unica parte del ricorso ad essere stata accolta (come già scritto in dicembre) è quella che riguarda la confisca dell'edificio, disposta dal giudice Carlo Ancona durante il giudizio di primo grado, con il rinvio sul punto alla Corte d'appello di Bolzano: non perché la Cassazione sia entrata nel merito delle censure proposte da Pallaoro su questo aspetto, ma perché nella sentenza d'appello non è stata neppure menzionata la richiesta di revoca della confisca, proposta nel giudizio di secondo grado. Insomma, una vera e propria «lacuna», che andrà colmata.

Con quale esito si vedrà, posto che la Terza sezione della Cassazione, nella sentenza, rileva che l'unico reato oggetto del ricorso è l'abuso d'ufficio, dato che la violazione urbanistica per

Centro medico
a S. Cristoforo
la Cassazione
ha confermato
i 4 mesi per
abuso d'ufficio
a carico
del dirigente
comunale

A destra, il centro medico
dentistico di S. Cristoforo
Sotto, Loris Moar



entrambi i ricorrenti «ascritta ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera a) del Dpr 380/2001 si è estinta per oblazione, con pronuncia irrevocabile» a fronte del pagamento di 6.886 euro.

Tornando a Moar, la Cassazione ritiene invece che ci siano state le «anomale sollecitazioni» operate dal dirigente «su altri organi amministrativi (provinciali e comunali, come da capo di

imputazione), ritenute palesemente violative degli obblighi di imparzialità propri della qualifica, in quanto volti soltanto all'accoglimento della pratica introdotta dal Pallaoro e all'assenso alla proposta di insediamento privato da quest'ultimo avanzata».

Nelle pressioni fatte da Moar durante l'iter durato due anni, che secondo i giudici hanno portato poi all'emissione

di una concessione edilizia illegittima, si sostanzierebbe dunque il reato. Per la Cassazione, va confermato il giudizio di appello secondo cui il «pubblico ufficiale ha perseguito l'interesse privato, agendo per aggirare i limiti posti dalle norme (del Prg) a salvaguardia dell'interesse generale»; interventi, sollecitazioni, «gestione anomala della procedura» che, a parere dei giudici di merito, confermato nel terzo grado di giudizio, «hanno trovato il proprio fondamento in consolidate relazioni - anche d'affari - tra i due ricorrenti, tali da far sì che il pubblico ufficiale Moar piegasse indebitamente il proprio ufficio al fine di far conseguire al privato un interesse non dovuto».

Dunque nessun dubbio, neppure sul dolo necessario a configurare il reato di cui all'art. 323 del Codice penale: «Esattamente - dicono ancora i giudici romani - quanto la sentenza impugnata ha ravvisato a carico di Moar, il cui ufficio - alla luce delle condotte richiamate - era stato impiegato per la realizzazione di un interesse privato, cui l'agente teneva in modo particolare in ragione dei rapporti che lo legavano all'imprenditore promotore della pratica».

Per questo, la Corte ha rigettato il ricorso del dirigente, «al pari di quello di Pallaoro in punto di responsabilità»: il costruttore infatti sosteneva che, condannando Moar, la sentenza aveva riconosciuto «l'elemento soggettivo del reato» in capo a lui, mai indagato però per l'art. 323 c.p..